

Repertorio n.79862

Raccolta n.22949

VERBALE DI DELIBERAZIONI DI

ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto maggio duemilaventuno.

18.5.2021

Alle ore diciotto e minuti cinque.

In Modena, nel mio studio in corso Canalgrande n.36.

Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena, iscritto al Collegio Notarile di Modena, è presente il signor:

- Gemes Andras Attila, nato a Budapest (Ungheria) il 27 marzo 1948, residente a Modena in via Monte Sabotino n.9;

cittadino tedesco regolarmente soggiornante in Italia, il quale dichiara di ben conoscere la lingua italiana.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, chiede a me Notaio di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione:

- "AmicidellaMusica - "Mario Pedrazzi", con sede in Modena, presso la Fondazione San Carlo in via San Carlo n.5, codice fiscale 80011550367, associazione non riconosciuta senza finalità lucrative costituita nel 1919, iscritta all'Albo Associazioni della Provincia di Modena; riunita in questo giorno, ora e luogo per la trattazione delle materie seguenti:

- 1 Approvazione della Modifica dell'attuale Statuto (anno 2013), necessaria per ulteriori garanzie di democraticità e per la definizione delle modalità operative conseguenti la nuova definizione degli scopi sociali e della struttura organizzativa. I punti in modifica sono gli art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9 (che modifica e raggruppa gli art. 9, 10, e 11), art.10 (che modifica e raggruppa gli art.12 e 13), nuova numerazione per gli art. 14, 15, 16, 17, 18 che diventano rispettivamente gli art.11, 12, 13, 14, 15.
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto, il comparente in qualità di presidente del consiglio direttivo.

Il presidente, dopo aver ricordato che il d.l. 1 aprile 2021, n.33, pubblicato sulla Gazz.Uff. 1 aprile 2021, n.79, in vigore dall'1 aprile 2021, ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'art.106 d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito dal-

Registrato MODENA

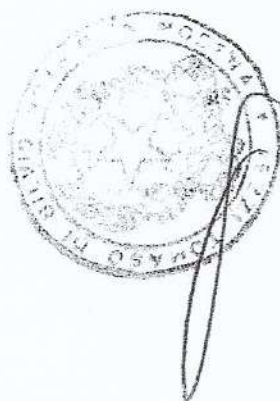
il 26.5.2021

n. 16978

Atti Pubblici

Esatte € 50000

Serie AT



la l. 24 aprile 2020 n.27 (c.d. d.l. "Cura Italia"), estendendolo anche ad associazioni e fondazioni e che l'avviso di convocazione ha previsto l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e, più precisamente, mediante partecipazione in videoconferenza tramite PC, tablet o smartphone, secondo le istruzioni al riguardo comunicate dal consiglio direttivo, a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti dalle persone incaricate dal presidente presenti in questo luogo e costituenti l'ufficio di presidenza, comunica che: -----

a) sono intervenuti, in questo luogo o mediante collegamento in telecomunicazione, i soci indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente; -----

b) sono intervenuti, in proprio o per delega, come sopra specificato, n.12 (dodici) soci, titolari complessivamente di n.12 (dodici) voti su n.22 (ventidue) voti spettanti complessivamente ai soci; -----

c) sono intervenuti i componenti del consiglio direttivo signori Gemes Andras Attila, presidente, Guaitoli Simone, vicepresidente, e Manni Analita, consigliere, presenti in questo luogo, Rastelli Claudio, direttore artistico, Vezzelli Patrizia e Berardi Francesca, consiglieri, mediante collegamento in telecomunicazione. -----

Il presidente dichiara inoltre che l'assemblea è stata convocata a norma dello statuto con avviso scritto spedito dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica ordinaria. -----

In esito a tali risultanze, il presidente dichiara l'assemblea costituita regolarmente. -----

Il presidente informa l'assemblea sui motivi che rendono opportune le operazioni di cui all'ordine del giorno, commenta dettagliatamente le modificazioni contenute nel nuovo testo di statuto sottoposto all'approvazione dell'assemblea rispetto al testo di statuto attualmente in vigore ed espone le deliberazioni proposte, illustrandone le modalità. -----

In particolare, il presidente fa presente che l'adozione del nuovo testo di statuto è funzionale all'adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (c.d. codice del terzo settore) da parte dell'associazione e a tal fine dichiara: -----

- che il patrimonio dell'associazione non è inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola

zero zero); -----
- che la somma di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) è stata depositata presso la BPER Banca Spa - Sede Modena, come da documentazione che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa del comparente; -----

- che la residua somma di euro 46.823,27 (quarantaseimilaottocentoventitré virgola ventisette) è stata depositata presso la BPER Banca Spa - Sede Modena, come da documentazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per dispensa del comparente; -----

- che l'associazione non ha debiti. -----
Dopo breve discussione, il presidente mette ai voti, per appello nominale, la proposta delle seguenti deliberazioni. -----

"L'assemblea: -----
- ritenute le comunicazioni del presidente; -----

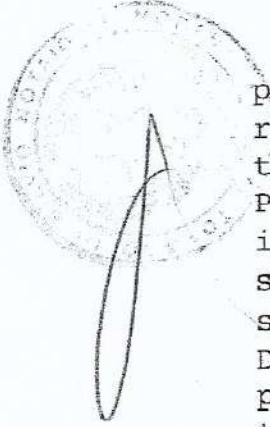
delibera: -----

1) di integrare la denominazione dell'associazione come segue: **"Amici della Musica - "Mario Pedrazzi" Associazione di Promozione Sociale"**; -----

2) di approvare il nuovo testo di statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "D", previa lettura da me Notaio datane al comparente." ----
Il presidente, accertato, anche tramite le persone incaricate dal presidente presenti in questo luogo e costituenti l'ufficio di presidenza, che tutti gli intervenuti legittimati al voto, identificati in apertura di assemblea, hanno espresso voto favorevole, dichiara le deliberazioni suddette approvate all'unanimità. -----

Ai fini delle formalità conseguenti sui registri pubblici, il presidente dichiara che nel patrimonio della società non sono compresi beni immobili. -
Ai sensi dell'art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (cosiddetto Codice del terzo settore), il presente atto, avendo lo scopo di adeguare lo statuto al Codice del terzo settore, è esente da imposta di registro e da imposta di bollo. -----

Il comparente dichiara di essere stato sufficientemente informato da me Notaio, titolare del trattamento dei dati, in merito a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. Legge Privacy), riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati da me Notaio e dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso,



per adempiere ai doveri di legge e per le necessa-
rie esigenze organizzative, autorizzando quindi il
trattamento dei dati stessi. -----

Poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola,
il presidente, essendo esauriti gli argomenti po-
sti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'as-
semblea alle ore venti. -----

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al com-
parente che, approvandolo e confermandolo, lo sot-
toscrive con me Notaio alle ore venti e minuti uno.
Consta di due fogli, dattiloscritto da persona di
mia fiducia e completato di mia mano su tre pagine
e sin qui della quarta. -----

F.to: Andras Attila Gemes -----

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -. -----

	tessera 20-21	SOCIO	Cognome, Nome	Cod. Fisc.	Firma presenza	Firma Socio Delegato
1	16	St	Berardi Francesca	BRRFNC96H64F257N	ON-LINE	
2	5		Boldrini Giovanna	BLDGNN71D42F257T		
3	6		Bosi Paolo	BSOPLA42R03F257C	ON-LINE	
4	11	S	Dondi Claudia	DNDCLD63C60F257U		
5	12	S	Gallagher Charlene	GLLCRL48L57Z404H		
6	10	S	Gemes Andras	GMSNRS48C27Z134A		
7	18	Sd	Giovanzana Ilaria	GVNLRI88R44L781L		
8	14	S	Guaitoli Simone	GTLSMN79P27F257L	Simone Guaitoli	
9	2		Magelli Chiara	MGLCHR77A60F257Y		
10	3	Sd	Medici-Magelli	MDCTZN46E51F257M		
11	4		Magelli Alberto	MGLLRT43D26G224U		
12	1	S	Manni Analita	MNNNLT50A54F257R	Analita Manni	
13	21		Marchetti Marinella	MRCMNL54P42G649C		
14	7	Sd	Mesini Cesarina	MSNCRN43B55F357N	ONLINE	
15	17	Sd	Nicoletta Federico	NCLFRC87D02H703G		
16	19		Pedrazzi Marco	PDRMRC94D17A944Q		
17	13		Pellacani Lorenzo	PLLLNZ45B10I462O		
18	9		Poggi Maria	PGGMRA41E66G702I		
19	15	S	Rastelli Claudio	RSTCLD63L17H294P	ONLINE	
20	8		Roma Alfredo	RMOLRD38T04F257T		
21	22		Sollazzo Mario	SLLMRA74C30F839V		
22	20		Vezzelli Patrizia	VZZPRZ65A62B819Y	ONLINE	
23						
24						
25						
26						
27						

BPER:

Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 -
Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n.
01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER
BANCA - Partita IVA 03530780361 - Capitale sociale Euro
1.561.883.844 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle
Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari al n. 5387.6 - bper@pec.gruppobper.it - www.bper.it -
Istituzionale.bper.it

PROMO

PASSA ALLA POSTA ONLINE

RICHIEDI IN FILIALE L'UNICO DIGITALE DEI TUOI DOCUMENTI:
GRATUITO, PIÙ COMODO, PIÙ ECOLOGICO, PIÙ SICURO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche si invita ai fogli informativi,
a disposizione della clientela presso ogni filiale o sul sito bper.it

Allegato B

all'atto rep. n. 79862/22919

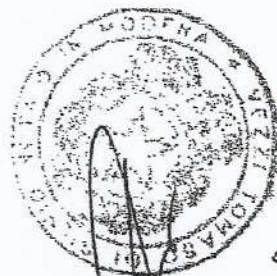
DIP.	N. CONTO	N. OPERAZIONE	N. FOGLIO
0000	03371898	7919976	0001

MODENA, 14/05/21 MOD.02.13.0005

CONTO IN EURO

ASSOCIAZIONE SOCIETA' AMICI DELLA
MUSICA MARIO PEDRAZZI
PRESSO FONDAZIONE SAN CARLO
VIA SAN CARLO 5
41121 MODENA MO

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
SALDO AL	14/05/21		0,00	
14/05/21	14/05/21		15.000,00	GIROCONTO DA CC 2323780 - PER APERUTURA CONTO VINCOLATO
14/05/21	14/05/21		0,00	E/C T.P.
SALDO AL	14/05/21		15.000,00	



Handwritten signature and date 14/05/21.

MOD. 02.13.0005

REGISTRAZIONI ESEGUITE SALVO VERIFICA.

r_emlro_Giunta - Prot. 19/12/2022.1238630.E

BPER:

Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 5/20 - Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03630780361 - Capitale sociale Euro 1.581.883.844 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - bper@pec.gruppobper.it - www.bper.it - istituzionale.bper.it

PROMO

PASSA ALLA POSTA ONLINE

RICHIEDI IN PIÙ IL LIBRO DIGITALE DEI TUOI DOCUMENTI GRATUITO, PIÙ COMODO, PIÙ ECOLOGICO, PIÙ SICURO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale o sul sito bper.it



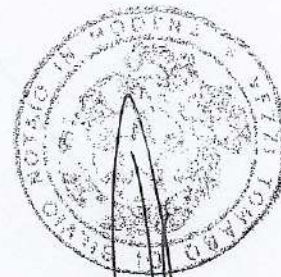
DIP.	N. CONTO	N. OPERAZIONE	N. FOGLIO
0000	02323780	7919836	0001

MODENA, 14/05/21 MOD.02.13.0005

CONTO IN EURO

ASSOCIAZIONE SOCIETA' AMICI DELLA
MUSICA MARIO PEDRAZZI
PRESSO FONDAZIONE SAN CARLO
VIA SAN CARLO 5
41121 MODENA MO

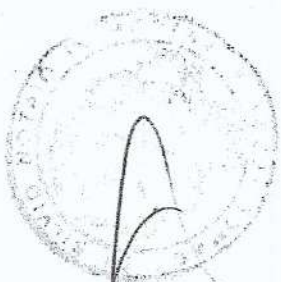
DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
SALDO AL	14/05/21		61.823,27	
14/05/21	14/05/21	15.000,00		GIROCONTO APERTURA CONTO VINCOLATO NUMERO 3371898 E/C T.P.
14/05/21	14/05/21		0,00	
SALDO AL	14/05/21		46.823,27	



[Handwritten signature]

REGISTRAZIONI ESEGUITE SALVO VERIFICA.

r_emiro.Giunta - Prot. 19/12/2022.1238630.E



~~Illegible text crossed out by a large diagonal line~~

Allegato D all'atto rep.n. 79862/22949 -----

STATUTO -----

Art. 1- Costituzione -----

E' costituita l'Associazione denominata Amici della Musica - "Mario Pedrazzi" Associazione di Promozione Sociale quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e quale Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017. La denominazione potrà essere abbreviata in Amici della Musica - "Mario Pedrazzi" APS; con l'attivazione del registro unico nazionale del terzo settore la denominazione potrà essere integrata con l'acronimo ETS con semplice delibera del Consiglio Direttivo: Amici della Musica - "Mario Pedrazzi" APS. -----

La durata dell'Associazione è illimitata -----

Art. 2 - Sede e scansione dell'attività -----

L'Associazione ha sede in Modena presso la Fondazione San Carlo, via San Carlo n 5. -----

L'anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. -----

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale è deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici, Albi o Registri nei quali è iscritta. -----

Art. 3 - Scopo -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità esclusivamente sociali e culturali con particolare riferimento alla promozione, diffusione, produzione della musica "colta" contemporanea e di ogni periodo storico. -----

E' pertanto esclusa la distribuzione tra i Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, se non imposte dalla legge e, in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità nel rispetto delle vigenti norme di legge. -----

L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio. L'associazione è rivolta a persone desiderose di sostenere e/o tradurre in impegno concreto il loro amore e interesse per la musica. ----

Art. 4 - Oggetto Sociale -----

L'Associazione ha per oggetto: -----

- la promozione, la produzione e la diffusione della musica "colta" contemporanea e di ogni periodo storico; -----
- la formazione del pubblico all'ascolto e alla comprensione della musica;
- la produzione di attività musicali e culturali finalizzate alla promozione, diffusione, ascolto e comprensione della musica non solo ad un pubblico adulto, ma anche a quello della Scuola Primaria, Secondaria e Università. -----

Le predette finalità, destinate ad ogni tipo di pubblico, dai bambini agli anziani, dovranno essere perseguite nell'ottica di agevolare la trasmissi-



sione di contenuti corretti e rigorosi evitando ogni semplificazione ed abbassamento del livello culturale; l'organizzazione di concerti non potrà essere disgiunta dalle principali diverse tipologie di attività (incontri, conferenze, lezioni, lezioni-concerto, laboratori ecc.) poiché ogni attività musicale sarà condotta in funzione degli obiettivi indicati. -----

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la richiesta di finanziamenti e contributi a Enti pubblici e privati, l'acquisto di strumenti musicali e materiali didattici e in generale ogni e più ampia operazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà partecipare o collaborare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi coerenti, conformi o analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. -----

L'Associazione potrà ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.Lgs 117/2017 purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definendone preventivamente tipologia e modalità a cura del Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o, ove consentito, degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative. -----

Potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, qualora se ne ravvisi la necessità. -

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. -----

A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali a quelle di interesse generale di cui sopra. -----

E' facoltà e diritto dell'Associazione chiedere anche giudizialmente il risarcimento del danno per la lesione dei propri interessi e per la lesione del diritto al conseguimento dello scopo sociale. -----

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito: -----

- dal Fondo di dotazione che non può essere inferiore al minimo e con le caratteristiche stabilite dall'art.22 del D.Lgs 117/2017 per il conseguimento della personalità giuridica. -----

- dai beni mobili e immobili, anche acquisiti da lasciti e donazioni, a ciò specificamente destinati dal donante o dal disponente;
 - da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati anche acquisiti da lasciti e donazioni, a ciò specificamente destinati dal donante o dal disponente;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.
- L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti, di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ☐ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o secondarie;
- ogni altra e diversa risorsa, entrata, ricavo, contributo maturato o incassato in conformità allo statuto o alla legge.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

Ai fini associativi, del presente statuto e dei rapporti associativi si riconosce che il termine associato e socio ha significato giuridico equivalente.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore nonché gli enti che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e concorrono al perseguimento degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dello status di Associazione di Promozione Sociale.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna i soci ad osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, al rispetto delle risoluzioni adottate dai propri organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio l'esito con obbligo di motivare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.☐ Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato

può proporre, entro 30 gg., ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. -----

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e che ne condividono integralmente i principi fondanti. I soci ordinari sono tali in funzione del versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. -----

I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. -----

I soci sostenitori sono quelli che versano una quota associativa annuale multipla della quota stabilita per i soci ordinari. -----

Tutti gli associati, fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a: -----

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; -----
- ricoprire le cariche associative; -----
- partecipare all'assemblea con diritto di voto. -----

Le persone giuridiche e gli enti sono rappresentati presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. Nei rapporti associativi e comunque nei rapporti tra associazione e associato, ogni comunicazione indirizzata all'associato o al componente l'organo associativo, se effettuata all'indirizzo di posta elettronica o PEC comunicato all'ente, risulta valida e regolarmente inviata ad ogni effetto di legge. -----

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. -----

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione. -----

Il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente, senza ulteriore formalità, al termine dell'anno sociale in corso, ivi compresi i soci fondatori. -----

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio: ☒ danneggia moralmente e materialmente l'Associazione; -----

- abbia conseguito condanne penali o sia soggetto a procedimenti penali che direttamente o indirettamente possano pregiudicare l'onorabilità dell'associazione o creare danno all'immagine dell'associazione medesima; -----

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali; -----
- se benemerito, non svolga più attività significative a favore dell'associazione. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. -----

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi as-

sociativi pagati e dovuti. -----

Art. 7 – Organi dell'Associazione -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- L'Assemblea degli Associati -----
- Il Consiglio Direttivo -----
- Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione -----
- L'organo di controllo, se e nelle forme in cui è previsto come obbligatorio dalla normativa o se l'assemblea ritiene opportuno che venga eventualmente nominato. -----

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

Art. 8 – Assemblea -----

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'assemblea; l'associazione comunque è tenuta a inviare le convocazioni relative alle riunioni assembleari solo ai soci in regola con i pagamenti al momento dell'invio, tuttavia i soci potranno partecipare se prima dell'assemblea regolarizzano la propria posizione. -----

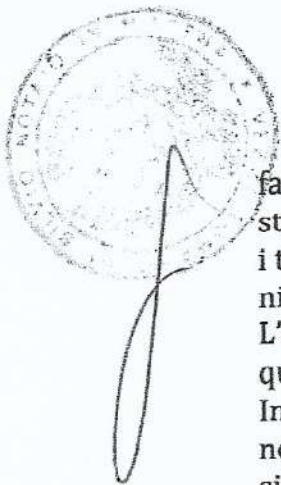
L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre: -----

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo; -----
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché, ove previsto il bilancio sociale; -----
- elegge i membri del Consiglio Direttivo; -----
- approva i regolamenti interni e le loro variazioni; -----
- approva lo statuto e le sue modificazioni; -----
- nomina il Presidente ed i membri dell'organo di controllo, nei casi di cui all'art 6; approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria che siano sottoposti alla sua attenzione dal consiglio direttivo; -----
- autorizza il consiglio direttivo a procedere alla costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali. -----

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità. ---

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione. -----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo. L'assemblea viene convocata con avviso scritto consegnato o spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, con messaggio di posta elettronica ordinaria ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio,



fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'associazione. In caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti a non meno di tre giorni. -----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. -----

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

- a. che siano presenti il presidente ed il segretario della assemblea che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
- b. che sia consentito al presidente della assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della assemblea oggetto di verbalizzazione; -----
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, anche attraverso strumenti informatici dedicati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di tre deleghe. -----

Art. 9 - Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere

dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- deliberare circa l'opportunità di creare comitati o gruppi di lavoro interni a cui affidare lo studio, l'organizzazione, la promozione di iniziative, attività o altro; e ne determina i rispettivi ruoli, regolamenti con potere di sciogliere le iniziative in qualsiasi momento;
- deliberare circa la possibilità di invitare al consiglio persone, senza diritto di voto, con eventuale capacità di intervento;
- istituire e tenere i libri associativi e le scritture contabili richiesti dalla legge;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo, consuntivo nonché, ove previsto, del bilancio sociale e procedere alla loro pubblicazione o deposito ove richiesto per legge;
- nominare al proprio interno il Presidente e, se necessario, il Vicepresidente o i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci benemeriti;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale e la quota multipla di adesione all'Associazione;²
- provvedere agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso consegnato o spedito anche tramite email a tutti i consiglieri, ai componenti dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio o consegna, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Il requisito di urgenza è stabilito insindacabilmente a discrezione del presidente o di chi ne fa le veci. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, il voto del Presidente va-



le doppio. -----

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

- a. che siano presenti il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale; --
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso al più tardi nella riunione successiva e conservati agli atti. -----

Art. 10 - Presidente -----

Il Presidente, nominato dal consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o al membro del comitato direttivo più anziano. -

Art. 11 - Il Direttore Artistico -----

La funzione di Direttore Artistico è attribuita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per una durata di tre anni. Il Direttore Artistico può essere scelto anche all'interno del Consiglio Direttivo. ---

Il Direttore Artistico ha il compito di: -----

- preparare il programma annuale delle attività musicali dell'Associazione, definendo insieme al Consiglio Direttivo le caratteristiche e il costo delle rassegne e i modi di reperimento delle risorse, -----
- intervenire nel contatto con gli Enti pubblici e privati disponibili al sostegno e alla collaborazione sulle iniziative, -----
- selezionare e prendere contatto con musicisti e relatori, -----
- predisporre il calendario e controllare l'esecuzione ottimale di ogni iniziativa. -----

Il Consiglio Direttivo determina i modi e l'entità del compenso delle prestazioni del Direttore Artistico e del rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto. -----

Il Direttore artistico può essere assistito nei suoi compiti da collaboratori soci e da soggetti esterni, anche retribuiti. -----

Direttore Artistico e Collaboratori potranno essere incaricati di diretta attività artistica e/o didattica nei programmi dell'associazione: le retribuzioni saranno corrisposte solo nei limiti delle retribuzioni correnti

per prestazioni analoghe.

Art. 12 - Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.30, commi 2 e 4, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, c.2 c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di audio-video-telecomunicazione.

L'organo di controllo, quando nominato svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art.30, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero o autorità competente è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), salve successive modifiche e integrazioni.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

La nomina dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, è comunque facoltativa qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117; nel caso di nomina facoltativa, e salvo che l'assemblea non deliberi diversamente, l'organo di controllo non ha il compito della revisione legale, deve controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali e predisporre la relazione al bilancio annuale esprimendo il proprio motivato parere.

L'organo di controllo ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'attività dell'organo di controllo deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

Art. 13 - Bilanci

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio sociale considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare, entrate ed uscite laddove il bilancio venga redatto con criteri di cassa (metodo finanziario), ovvero costi e ricavi effettivamente maturati laddove il bilancio venga redatto con il criterio di competenza (metodo di competenza).

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'ente è prevista la possibilità dell'utilizzo un maggior termine fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario



Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente alle attività di interesse generale e quella relativa alle eventuali attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. -----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. -----

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo con criteri eventualmente analoghi, ma comunque, nei limiti della legge, lasciati al consiglio direttivo. -----

Art. 14 - Avanzi di gestione -----

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente al sostegno e finanziamento delle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale. -----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali come sopra previsto. -----

Art. 15 - Scioglimento -----

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. -----

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. -----

Art. 16 - Libri sociali e contabili -----

L'associazione deve tenere i seguenti libri: -----

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devo-

no essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; -----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo; -----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

L'associazione deve altresì tenere i libri e le scritture contabili che siano richiesti per le attività svolte. -----

Art. 17 - Volontari -----

I volontari so persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. ---

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità preventivamente deliberate dal Consiglio direttivo e comunque secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

Art. 18 - Lavoratori -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. -----

Art. 19 - Comitati con funzioni tecniche: costituzione e compiti ---

Per meglio sostenere le attività dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta dello stesso Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, potranno essere nominati alcuni comitati di supporto in relazione ai seguenti o eventualmente altri argomenti: Artistico, Giuridico, Editoriale, Finanziario, Etico e Legale. La durata in carica dei membri è la stessa del Consiglio Direttivo. -----

I suddetti Comitati, ove costituiti, sono composti da almeno 3 membri, aventi competenza specifica nel settore. -----

Il Consiglio può chiedere al Comitato Finanziario l'esame dei bilanci dei vari organismi dell'Associazione e può sottoporre alla sua attenzione ogni altra questione attinente l'amministrazione finanziaria. -----

I Comitati hanno il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, o altre al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. -----

I Comitati riferiscono al Consiglio Direttivo e, a richiesta, all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi tempo sostituire uno o più componenti dei comitati, integrarli o confermarli, o al limite sciogliere il comitato, sentito il Presidente. -----

Art. 20 - Disposizioni transitorie -----

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è soggetta alla normativa pro tempore in vigore per le Associazioni Promozione Sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383 e leggi regionali vigenti). Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dalla normativa citata sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore. -----

Art. 21 - Rinvio -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. -----

Art. 22 - Disposizioni generali -----

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia. -----

Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri, da nominarsi all'uopo dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile. -----

F.to: Andras Attila Gemes -----

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo - -----

Copia conforme all'originale su diciannove pagine. -----

Modena, li 8 settembre 2021 -----

